

COSIMO NOTARSTEFANO

---

# La responsabilità civile del gestore di campeggi.

---

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1993  
Disp. 6<sup>a</sup>, Parte I, Sez. 2<sup>a</sup>

---

TORINO  
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE  
(GIÀ DITTA POMBA)

---

---

*Fotocomposizione:* Compedit S.r.l. - Corso Raffaello, 28  
10125 Torino - 1993

---

---

---

APPELLO BARI, 13 febbraio 1991 — CIMADOMO *Presidente*.  
— Martucci (avv. D'Angelo) - Schiaffino (avv. ti Gentile e Savasta).

**Deposito (Contratto di) — Deposito in albergo — Stabilimenti assimilati — Camping.**

**Deposito (Contratto di) — Deposito in albergo — Stabilimenti e locali assimilati — Responsabilità civile del gestore di campeggi — Configurabilità — Applicabilità dell'art. 1785-quinquies — Limiti.**

*I campeggi turistici organizzati vanno assimilati agli alberghi, in quanto ad essi è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 1783-1786 c. c. in tema di deposito in albergo.*

*Il furto di un gommone lasciato incustodito all'interno di un camping, non è fonte di responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 1785-quinquies c. c.*

*Omissis.* — *Svolgimento del processo:* Con atto di citazione notificato il 19 maggio 1981, Leopoldo Schiaffino, assumendo di aver subito, nell'agosto del 1980, mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel campeggio «Villaggio Baia degli Aranci» in Vieste, il furto del suo gommone «Zodiac MK2» completo di accessori e motori «Envirude» 25 Hp del valore complessivo di lire 3.503.000, sebbene questo si trovasse sistemato all'interno di detto campeggio, recintato e fornito di un servizio di guardiania, conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Foggia, il detto campeggio, in persona del suo legale rappresentante, Domenico Martucci, per sentirlo condannare, quale responsabile del danno subito, al pagamento della anzidetta somma, con la rivalsa delle spese processuali.

Costitutosi, il Martucci si opponeva alla domanda, deducendo che lo Schiaffino, mentre in precedenza aveva af-

fidato la sua imbarcazione alla custodia del guardiano-gestore dello stabilimento balneare del suo complesso turistico, Scano Sante, il giorno precedente il furto (31 agosto 1980) di sua iniziativa e senza autorizzazione alcuna, aveva sistemato il gommone, con il relativo motore nel sottopassaggio che porta dal complesso alla spiaggia, dove durante la notte ignoti ladri erano penetrati previa effrazione del cancello.

Poiché, pertanto, il furto era avvenuto «fuori dal recinto del campeggio» respingeva ogni sua responsabilità al riguardo, evidenziando, comunque, la inapplicabilità della normativa in tema di deposito alberghiero, di cui agli artt. 1783 e segg., c. c., così come modificati dalla L. 10 giugno 1978, n. 316, ai sensi dell'art. 1785-*quinquies*, che esclude appunto l'applicabilità della detta normativa «ai veicoli ed alle cose in essi lasciate».

Assunta la prova orale offerta dall'attore, mentre il convenuto, pur essendo stato abilitato alla contraria, non si avvaleva di tale facoltà, l'adito tribunale condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di lire 3.503.000, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava il medesimo convenuto a rimborsare all'attore le spese giudiziali.

Argomentava il primo giudice che era equiparato, ai fini della responsabilità per le cose dei clienti, il gestore del campeggio all'albergatore; che trattavasi di responsabilità contrattuale, perché scaturiva dal contratto di utilizzazione delle strutture del campeggio; che comunque, era ravvisabile anche un rapporto di custodia, che portava il convenuto ugualmente alla responsabilità per la sottrazione del natante.

Per quanto atteneva alla liquidazione del danno, nulla era stato eccepito sul valore del gommone con relativo motore e questo, inoltre, risultava dal listino dei prezzi allegato al fascicolo dell'attore e l'imbarcazione sottratta era nuova, acquistata nel 1980.

Avverso detta pronuncia, proponeva appello il Martucci, il quale, in via istruttoria, chiedeva ammettersi la prova contraria a quella assunta in prime cure, e nel merito che si era al massimo trattato di una comunicazione e non di autorizzazione con assunzione della relativa responsabilità da

custodia; che non sussistevano i presupposti di fatto per potersi affermare che il parcheggio sia avvenuto nell'area di custodia; che non vi erano elementi da cui per scaturire i vincoli di custodia del natante, né se il servizio fosse a titolo oneroso o gratuito; aggiungeva che era stato violato il disposto dell'art. 1785-*quinquies* c. c., con contraddittorietà tra la premessa dell'equiparazione all'albergatore del gestore di campeggio ai fini della disciplina del negozio e la deviazione verso la disciplina dal contratto di deposito ordinario; che non erano stati verificati gli elementi di questo ultimo contratto, quale la consegna della cosa con l'obbligo di custodirla e restituirla, mentre emergeva dai fatti una forma atipica di autorizzazione a tenere il natante nella zona del campeggio; che, comunque, la responsabilità dell'ausiliario non poteva farsi risalire alla società; e che, infine, non poteva essere addebitato un danno pari al costo di acquisto del natante, essendo noto che l'usato attinge immediatamente la svalutazione del 50% del prezzo.

Resisteva al gravame l'appellato, il quale si opponeva alla richiesta di prova orale per decadenza ed inammissibilità; deduceva la infondatezza dell'assunto di controparte, ribadendo le basi giuridiche della responsabilità del Martucci sia come gestore del campeggio sia come depositario; che ricorreva una presunzione di colpa *ex art.* 2051 c. c., non vinta da prova dell'imprevedibile e dell'inevitabile: precisava, inoltre, che inammissibile era un accertamento tecnico descrittivo del campeggio, dato che il gommone, a dire dei testi, era all'interno di questo a circa 15 metri dal sottopassaggio e a circa 5 metri dalla recinzione dello stesso campeggio; che il gommone era nuovo, acquistato nella primavera del 1980 e che il prezzo, allo stato, era triplicato; pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese di questo grado del giudizio.

In data 6 febbraio 1991, la causa veniva discussa e riservata per essere decisa sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.

*Motivi:* L'appello è fondato. Osserva il Collegio che l'attore àncora il suo diritto al risarcimento del danno subito, per la sottrazione da ignoti ladri del suo gommone con il relativo motore fuoribordo, su di una responsabilità con-

trattuale della convenuta società campeggio «Villaggio Baia degli Aranci» di Vieste, in persona del suo legale rappresentante, Martucci Domenico, senza indicare quale norma addossa a quest'ultima tale responsabilità; parrebbe che voglia riferirsi, così come ha inteso il primo giudice, al suo rapporto di cliente-ospite con il detto campeggio, data la equiparazione di questo all'albergo. È vero che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo ai sensi dell'art. 1783 c. c., ma è pur vero che detta responsabilità trova dei limiti applicativi nell'art. 1785-*quinquies* dallo stesso codice, laddove espressamente la esclude per i veicoli, le cose lasciate in questi e per gli animali vivi.

Sicché, quand'anche il gestore del campeggio fosse equiparato all'albergatore, il primo rimarrebbe esente da responsabilità per danni, non potendosi disconoscere al gommone col motore la qualità di veicolo, cioè di mezzo di trasporto di persone o cose, azionato dall'uomo.

Ne consegue che tutta la normativa dettata per la responsabilità dell'albergatore non può sorreggere la domanda di danni, non rilevando l'autorizzazione data dalla direzione del campeggio né l'adesione al consiglio dato dal guardiano-gestore dello stesso per la diversa sistemazione all'interno del recinto del natante.

Né è ravvisabile nella specie un contratto di deposito di questo, peraltro non chiarito se gratuito o oneroso.

Infatti, perché si abbia deposito è necessario che una parte si impegni a ricevere dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (v. art. 1766 c. c.).

Da nessun atto del processo si deduce che vi sia stato un esplicito impegno del genere né da parte della direzione, né del gestore-custode della spiaggia, in aggiunta a quello di ospitare lo Schiaffino con la sua famiglia per il periodo di ferie, quali clienti, nel campeggio. Da nessuna prova si evince che lo Schiaffino ebbe a contrarre con la direzione o con altri in sua vece, un contratto di deposito ordinario del suo gommone, con la concreta consegna con un obbligo di custodia e di restituzione dello stesso. Al massimo venne solo autorizzato, su consiglio del gestore, Sante Scano,

dalla direzione a ricoverare nel recinto della spiaggia il gommone, senza però che in concreto la convenuta si sia assunta alcun obbligo e tanto meno quelli del depositario di cui agli artt. 1766 e segg. c. c.

I testi escussi, con le prove delegate, hanno parlato di ricovero nel recinto del gommone su consiglio dello Scano e prevista autorizzazione della direzione del campeggio. Trattasi, come si può agevolmente notare, di una cortesia concessa, di un favore grazioso reso al cliente, ma senza alcuna obbligazione e tanto meno responsabilità per fatto del terzo in ordine alla eventuale sottrazione.

Il rischio del furto praticamente non può essere addossato alla società proprietaria del campeggio quando questa non si è assunta formalmente l'obbligo di custodire il natante e l'obbligo non le rinviene da alcuna norma di legge.

Non ricorre neanche, nel caso di specie, la invocata tutela extracontrattuale, peraltro tardivamente prospettata dall'appellato con la comparsa conclusionale in questo grado, in quanto non è ravvisabile alcuna condotta colposa e dolosa del titolare del campeggio connessa sotto il profilo della causalità con il fatto illecito perpetrato dai ladri ai danni dell'attore. Quale comportamento commissivo od omissivo della convenuta è rimproverabile alla stessa? Questa ebbe anche ad assicurare la chiusura del cancello del recinto con la normale diligenza, pur non essendo tenuta per legge a farlo, per dare una certa sicurezza all'intero impianto balneare.

Non le si può addebitare di non aver incaricato un vigile notturno per evitare che ladri, rompendo il cancello, asportassero le cose esistenti nell'interno del recinto, perché un obbligo del genere a monte non esiste per legge.

Del tutto fuori posto è l'invocato art. 2051 c. c., in quanto esso presuppone la custodia della cosa dalla quale sia poi derivato il danno. Non dall'impianto alberghiero è derivato il danno allo Schiaffino, ma dall'azione illecita del terzo, che la convenuta non era tenuta ad impedire, né in forza di un obbligo contrattuale, né in forza di norma imperativa che la costringesse ad attivarsi per evitarla.

Insomma, sotto ogni profilo la domanda dello Schiaffino è destituita di giuridico fondamento e va rigettata. È inutile dire che lo Schiaffino con atto del 15 maggio 1989 ebbe a

precisare le sue conclusioni e per di piú il C.I. autorizzò ancora le precisazioni delle stesse anche all'udienza del 6 febbraio 1990 alla quale l'appellato era assente.

Sulla base delle su esposte considerazioni, è giusto accogliere l'appello e condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del doppio grado del giudizio come liquidate in dispositivo. Tutte le altre richieste devono ritenersi assorbite. — *Omissis*.

## NOTA

Pur concordando con quanto espresso nel provvedimento, si ritiene tuttavia di poter aggiungere alcune brevi considerazioni in merito agli aspetti giuridici inerenti l'attività turistica del gestore di campeggi <sup>1)</sup>, soprattutto alla luce del notevole sviluppo che ha caratterizzato negli ultimi anni tale forma di turismo all'aria aperta. Premessa fondamentale della sentenza in esame è che, secondo dottrina e giurisprudenza dominante <sup>2)</sup>, la materia atti-

<sup>1)</sup> Da notare che l'art. 6, 6° comma, L. 17 maggio 1983, n. 217, Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, dispone: «I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento».

<sup>2)</sup> In tal senso in giurisprudenza si possono annoverare: Trib. Milano, 16 ottobre 1958, in *Monit. Trib.*, 1959, 180; App. Milano, 22 maggio 1962, in *Foro It.*, 1963, I, 205; Pret. Carrara, 4 aprile 1963, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 2721; Pret. Pescara, 12 settembre 1978, inedita; App. Trieste, 24 dicembre 1980, in *Foro Pad.*, 1980, I, 320 (che, comunque, esamina solo incidentalmente la questione dell'assimilabilità del campeggio all'albergo); Cass., 24 febbraio 1984, n. 1321, in *Resp. Civ. Prev.*, 1985, 75; Id., 8 febbraio 1990, n. 882, in *Rep. Foro It.*, 1990, voce «Albergo», n. 5, 74-75; e in dottrina: L. D'ORSI, *Deposito in albergo e parchi di campeggio*, in *Monit. Trib.*, 1959, 180; G. LEVI, *La responsabilità del gestore di parchi di campeggio*, in *Foro Pad.*, 1960, I, 257; A. VENDITTI, *La responsabilità del gestore di parchi di campeggio*, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 2721; U. MAJELLO, *Sulla responsabilità per custodia nei «campings»*, in *Foro Pad.*, 1963, I, 727; V. GERI, *La responsabilità civile dell'albergatore*, Milano, 1979, II ed., 163; M. ANTINOZZI, *La responsabilità del gestore di campeggi*, in *Dir. Prat. Ass.*, 1985, II, 130; D. BUSCARINI, *Richiami in tema di responsabilità del gestore di parchi da campeggio*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1985, 78 e segg.; A. ANTONINI, *L'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla*

nente la responsabilità civile del gestore di campeggi è disciplinata dalla specifica normativa prevista dagli artt. 1783-1786 c. c., racchiusa nel Capo XII, II Sezione del «Deposito in albergo».

Tali convincimenti ribadiscono e confermano la tesi avanzata da insigni giuristi e volta ad estendere ed ampliare la normativa in questione a tutte quelle attività economiche organizzate in impresa che comportino, per i clienti, l'esigenza di separarsi seppure temporaneamente dai propri beni.

È opportuno osservare che in precedenza il codice civile del 1865 configurava il deposito in albergo come un deposito necessario, in quanto gli artt. 1866-1868 c. c., consideravano l'esercente responsabile dei danni arrecati alle cose di proprietà dei clienti e al furto di esse in modo sicuramente più rigoroso rispetto al depositario comune.

In seguito il R. D. del 12 ottobre 1919, n. 2099 abrogò gli artt. 1866-1868 c. c. e la responsabilità venne collegata in base all'esistenza o meno di un nesso causale tra l'attività dell'albergatore e l'oggetto della custodia.

Il codice del 1942, infine, pur ribadendo essenzialmente la disciplina del R. D. del 1919, si accostava alla normativa del deposito ordinario.

Attualmente la materia è regolata dagli artt. 1783-1786 c. c., i quali sono stati aggiornati in seguito all'introduzione nel nostro ordinamento della L. 15 febbraio 1977, n. 35 (Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati) e della L. 10 giugno 1978, n. 316 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo firmata a Parigi il 17 dicembre 1962).

Tale assunto di partenza consente di inquadrare la fattispecie *de quo* nell'ambito di una precisa e ben delineata disciplina ispirata ad un equo temperamento degli interessi contrapposti.

Difatti, da un lato vi è l'interesse del campeggiatore alla salvaguardia delle cose, spesso di ingente valore, che arreca con sé, dall'altro vi è l'interesse del gestore del campeggio a non vedersi esposto a gravi responsabilità per valori esorbitanti, eventualmente introdotti all'interno del camping, di cui spesso non ha nemmeno precise informazioni.

Di conseguenza la responsabilità del titolare del campeggio verso il cliente è stata ricondotta, da parte di autorevole dottrina, nell'ambito del cosiddetto «rischio professionale» della sua attività

*responsabilità dell'albergatore*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1987, 375 e segg.; G. BONILINI, *La responsabilità dell'albergatore*, *ivi*, 1987, 30 e segg. In senso avverso: G. C. M. RIVOLTA, *Contratto di campeggio e responsabilità del gestore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, 253.

imprenditoriale tipica e ritenuta, quindi, ex art. 1786 c. c., «simile» a quella degli albergatori <sup>3)</sup>).

In tal senso è stata attribuita natura oggettiva <sup>4)</sup> alla responsabilità in esame in quanto intrinsecamente collegata al rischio d'impresa e, quindi, scevra di ogni rigorosa ipotesi di colpa.

Alla base di tale tesi vi è la considerazione, oramai divenuta sempre piú realistica, che la complessa evoluzione e il susseguente processo di «massificazione» del fenomeno turistico, sono inevitabilmente contraddistinti dal costante moltiplicarsi di eventi dannosi non sempre agevolmente prevedibili od evitabili.

Per tali motivi, una interpretazione che voglia restare aderente e conforme a meri criteri di equità economico-giuridica, ha inteso risolvere il problema dei «danni da vacanza» garantendone almeno il risarcimento da parte dell'imprenditore turistico, in quanto costui, per realizzare un profitto, crea e mantiene l'impresa ed è, quindi, in grado di sopportare meglio di qualsiasi altro soggetto i rischi connessi alla sua attività economica intrapresa <sup>5)</sup>).

<sup>3)</sup> Diversamente B. INZITARI, *La responsabilità dell'imprenditore per i danni ai clienti nei locali dell'impresa*, in *Tratt. di dir. comm. e di dir. pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, II, Padova, 1978, 408 e segg., il quale sostiene che l'art. 1786 comporta una «detipizzazione» della responsabilità dell'albergatore, poiché l'apparente specialità va intesa come disciplina generale della responsabilità di ogni imprenditore per i danni subiti dal cliente nei locali dell'impresa.

<sup>4)</sup> Per riferimenti vedasi U. MAJELLO, *Sulla responsabilità per custodia nei campings*, nota ad App. Milano, 27 luglio 1962, in *Foro Pad.*, 1963, I, 727; G. LEVI, *La responsabilità del gestore di parchi per campeggio*, nota a Trib. Milano, 16 ottobre 1958, in *Foro Pad.*, 1960, I, 258; L. D'ORSI, *op. cit.*; V. GERI, *op. cit.*, 7.

Per un'acuta disamina dei principi della responsabilità oggettiva vedasi P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1983, 149 e 350, il quale sostiene che la tendenza solidaristica e pianificatrice dello stato di diritto moderno non può permettere di accettare soluzioni giuridiche che addossino i danni a carico di sfortunati soggetti prescelti dal caso, ma deve piuttosto prevedere ipotesi di responsabilità da parte degli imprenditori comprendenti il rischio di eventi — anche incolpevoli — che rientrino nella loro sfera di organizzazione economica o che, comunque, costituiscano manifestazione di un rischio tipico della sua attività.

<sup>5)</sup> Per quanto concerne la «teoria del rischio di impresa» v. G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975; G. ALPA e M. BESSONE, *La responsabilità civile (Illecito per colpa, Rischio di impresa, Assicurazione)*, Milano, 1976; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, ne *Il diritto privato nella so-*

Ora, l'attribuire direttamente all'imprenditore il «rischio di impresa», oltre ad avere la sua causa giustificatrice nella reintegrazione del patrimonio del turista danneggiato, soddisfa anche l'insopprimibile esigenza di un controllo sociale dell'impresa turistica e di una efficiente disciplina dell'intero mercato <sup>6)</sup>.

In tal senso assume particolare interesse la *ratio decidendi*, della sentenza in epigrafe, in quanto inequivocabilmente esclude la responsabilità, sia di tipo contrattuale che extracontrattuale, del gestore del campeggio nello specifico caso di furto di un gommone di proprietà di un campeggiatore.

Com'è noto, la materia relativa alla responsabilità civile si distingue, a seconda del tipo di fattispecie che la determina, in responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale o *aquiliana* <sup>7)</sup>.

La prima trae origine dall'inadempimento di un'obbligazione contrattualmente assunta. La violazione di tale obbligo contrattuale rende il gestore responsabile *ex contractu* verso il cliente in quanto questi, pagando il soggiorno in un campeggio, ha la necessità che gli venga garantita un'adeguata sorveglianza delle cose che ha portato con sé o che ha affidato all'organizzazione della struttura ricettiva.

La seconda, invece, è generata dal fondamentale principio, coesistente ad ogni ordinamento giuridico, del *neminem laedere*,

---

*cietà moderna*, Bologna, 1977; P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, 1983, 72 e segg.; G. LEVI, *Responsabilità civile e responsabilità oggettiva*, Milano, 1986.

<sup>6)</sup> Cfr. G. ALPA-M. BESSONE-PRANDI-E. ROPPO, *Disciplina del mercato, controllo sociale dell'impresa, tutela del consumatore. Problemi e prospettive di politica del diritto*, in *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona* a cura di N. Lipari, Bari, 1974; S. RODOTÀ, *Tecniche privatistiche e controllo sociale*, in *Il controllo sociale delle attività private* a cura di Amato-Cassese-Rodotà, Genova, 1972.

<sup>7)</sup> La rilevanza pratica della distinzione tra i due tipi di responsabilità riguarda innanzitutto l'onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale l'attore deve provare il fatto generatore dell'obbligazione e l'imputabilità del debitore; mentre nella responsabilità contrattuale l'attore deve provare solamente il fatto, poiché l'imputabilità del debitore si presume. Ulteriore elemento di differenziazione si ha riguardo ai danni risarcibili: solo in materia extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili. Inoltre, l'azione di responsabilità contrattuale si prescrive entro il termine ordinario decennale (*ex art. 2946 c. c.*), mentre l'azione aquiliana si prescrive in un termine più breve (di regola quinquennale, *ex art. 2947 c. c.*).

per il quale sorge in capo all'imprenditore turistico un generale dovere di protezione e sicurezza nei confronti dei clienti.

Ne discende che il gestore può incorrere nella responsabilità aquiliana per danni alla persona del turista, a prescindere da ogni impegno assunto contrattualmente.

Ora, delineati i tratti essenziali della responsabilità civile dell'attività del gestore di campeggi, risulta evidente l'idoneità della decisione della Corte d'appello nell'applicare, al caso in esame, il disposto dell'art. 1785-*quinquies* c. c. intitolato «Limiti di applicazione».

In base a tale previsione normativa, viene tassativamente esclusa l'applicabilità delle disposizioni relative alla responsabilità degli albergatori e degli imprenditori ad essi assimilati in ordine ai veicoli, alle cose in questi lasciate ed agli animali vivi<sup>8)</sup>.

Mentre non sembrano esistere grossi problemi esegetici in relazione agli animali vivi e alle cose lasciate all'interno dei veicoli dei clienti, qualche esitazione potrebbe sorgere in merito alla effettiva portata del termine «veicolo».

Comunque, intendendosi generalmente per «veicolo» qualsiasi mezzo di trasporto di persone o di cose, capace di muoversi su un terreno solido o su una superficie liquida o immerso in un liquido o in aria o nello spazio vuoto, dotato di un sistema di propulsione proprio o propulso mediante sistemi esterni (traino, spinta, ecc.); non si può fare a meno di ricondurre anche il gommone a motore «Zodiac MK2» nel novero dell'espressione in oggetto<sup>9)</sup>.

Tuttavia l'esclusione, dalla disciplina in esame, della custodia del veicolo in quanto non riconosciuta come prestazione tipica dell'imprenditore gestore di campeggi, ovviamente non vieta la possibilità di individuare un collegato contratto di deposito.

Solo che nella fattispecie *de quo* non è ravvisabile in linea di

<sup>8)</sup> Per interessanti spunti riguardanti l'interpretazione della *ratio* dell'art. 1785-*quinquies* cfr. U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1785-quinquies*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1979, 154-155, che giustifica il limite introdotto dal legislatore considerando la circostanza che spesso il cliente beneficia di una copertura assicurativa per il furto del veicolo o per altri danneggiamenti. In senso contrario V. GERT, *op. cit.*, 216-217, il quale contesta l'opportunità di tale disposizione soprattutto alla luce dell'ampia diffusione del veicolo e, quindi, della mancata sorveglianza nelle aree di pertinenza della struttura ricettiva.

<sup>9)</sup> In tal senso U. CARNEVALI, *Commento all'art. 1785-quinquies*, in *Leggi civ. comm.*, 1979, 153-155, considera l'espressione «veicolo» comprensiva oltre alle automobili, motociclette e motocicli, anche le biciclette, i gommoni, i canotti, le barche rimorchiate dall'auto del cliente, e simili.

principio nemmeno un contratto di deposito *ex art.* 1766 c. c., poiché ai fini dell'esistenza dello stesso, è assolutamente necessario che una parte (il gestore-depositario) si impegni a ricevere dall'altra (il turista-depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura <sup>10)</sup>.

Da quanto espresso nel provvedimento si evince che tale situazione non ha avuto luogo, mancando una esplicita volontà sia da parte della direzione del campeggio o del custode, che dello stesso cliente.

Altrettanto deve concordarsi per l'esclusione di un possibile richiamo dell'art. 2051 c. c., in quanto esso presuppone la custodia della cosa dalla quale sia poi derivato il danno al depositante, circostanza non corrispondente al caso concreto <sup>11)</sup>.

Nel caso in specie, secondo l'opinione della Corte d'appello, non sussistono nemmeno le condizioni sufficienti e necessarie per poter applicare la tutela extracontrattuale *ex art.* 2043 c. c., in ogni caso tardivamente invocata.

Difatti, per quanto il gestore di campeggi nell'esercizio della sua attività imprenditoriale è tenuto ad osservare un generale dovere di protezione e di sicurezza nei confronti dei clienti, nel caso in esame non gli è imputabile alcuna condotta colposa o dolosa sotto il profilo giuridico del nesso di causalità tra fatto illecito perpetrato da ignoti ladri e il danno sofferto dal turista.

<sup>10)</sup> Difatti la dottrina dominante sostiene che la causa del contratto di deposito è rappresentata dalla *custodia* [cfr. G. DEGENARO, *Del deposito*, in *Comm. D'Amelio-Finzi*, libro IV, *Delle obbligazioni*, II, 1, Firenze, 1947, 565 e segg.; A. DE MARTINI, voce «Deposito (diritto civile)», in *Noviss. Dig. It.*, V, Torino, 1960, 497 e segg.; A. DALMARTELLO-G. B. PORTALE, voce «Deposito (diritto vigente)», in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, 236 e segg.; F. MASTROPAOLO, *Il deposito*, in *Trattato Rescigno*, 12, Torino, 1985, 441 e segg.; A. GRAZIANI-G. MINERVINI, *Manuale di diritto commerciale*, 2<sup>a</sup> ediz., Napoli, 1974, 257 e segg.].

Altri autori, invece, negano che la causa del contratto di deposito consista unicamente nella custodia, e affermano che la prestazione del depositario consista principalmente o esclusivamente nella «messa a disposizione di uno spazio» per la custodia della cosa, sicché la prestazione avrebbe carattere misto, di dare e di fare (cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette*, trad. it., con note di C. FADDA, P. E. BENZA e P. BONFANTE, Torino, rist. 1925, 460, § 377, nota 1).

<sup>11)</sup> L'art. 2051 c. c. (*Danno cagionato da cosa in custodia*) dispone: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».